

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 05/09/2024

### FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 49 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 18 giugno 2018, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 1.024,84.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito:

- l'inapplicabilità all'ordinamento italiano della sentenza c.d. Lexitor della CGUE e la validità e applicabilità al caso di specie dell'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950 e della cd sentenza UBA, che prevedono la distinzione tra costi up front e recurring;
- che il contratto sottoscritto dal ricorrente riporta una chiara distinzione tra i costi up front e recurring e descrive le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125 – sexies TUB;
- che con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al Conteggio Estintivo inviato al Cliente, mai contestato, questi ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null'altro a pretendere per effetto della predetta estinzione anticipata;

- che il conteggio estintivo trasmesso al ricorrente deve ritenersi pienamente corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme.

Per tali motivi l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso. |

## DIRITTO

[1) La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 49 su 120 complessive del piano di ammortamento.

Dunque in primo luogo si evidenzia come con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione al contratto in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 1.024,84 oltre agli interessi legali del reclamo.

Con riferimento alle suddette commissioni, detti costi hanno natura *up front*; a tal riguardo, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria prevista dall'art. 11-octies, comma 2 (decreto "Sostegni bis"), così che va confermato il diritto del consumatore alla riduzione dei costi totale del credito anche ai costi *up front*, con riferimento al contratto *de quo*.

Su tale presupposto, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis" – richiamato dall'intermediario resistente - così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Dunque, in merito alla natura delle commissioni si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore gli orientamenti uniformi dei Collegi ritengono valida la distinzione contrattuale in componenti up front e recurring. La quota recurring sarebbe stata riconosciuta al ricorrente secondo il criterio contrattuale in sede di conteggio estintivo, pertanto il relativo importo verrà inserito in tabella ma verrà indicato il rimborso secondo il criterio contrattuale (curva degli interessi).

- le commissioni di distribuzione sono qualificate up front in quanto riferite ad attività prodromiche alla stipula del contratto (criterio della curva degli interessi).

- le spese periodiche hanno natura recurring; N

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	3,65%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	36,91%							
Commissioni finanziarie quota ripetibile				413,41 €	Recurring	Curva degli interessi	152,59 €		152,59 €
Commissioni finanziarie quota non ripetibile				964,62 €	Up front	Curva degli interessi	356,04 €		356,04 €
commissioni di distribuzione				612,00 €	Up front	Curva degli interessi	225,89 €		225,89 €
Comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	Pro rata temporis	13,02 €		13,02 €
Rimborsi in conteggio estintivo								165,61 €	-165,61 €
<b>Totale</b>									<b>581,93 €</b>

Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione delle quote di € 152,59 quanto alle commissioni in favore dell'intermediario (quota ripetibile), di €. 356,04 quanto alle commissioni in favore dell'intermediario (quota non ripetibile), di € 225,89 a titolo di commissioni di distribuzione, di €. 13,02 per spese per comunicazioni periodiche, per un totale di complessivi € 581,93 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 581,93, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.** |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI